

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 13 maggio 2016, n. 88

**Art. 8 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. – Autorizzazione ampliamento coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare in località “Bosco Colaiani” del Comune di BITONTO BA. Cava esistente fg. 57 ptc. lle 12-140-157-159-160-171p-173-174-184p-191-192-359. area in ampliamento fg. 58 ptc. 92-472(ex93)-94-95-109-110-111-112-113-119-284-290.**

**ESERCENTE: ROBLES S.a.s. di Robles Gaetano & C - Via Filieri, snc - P.IVA 02432530729.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- Vista la L.R. n. 7/97 “norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto “separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
- Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto l’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;
- Visto il Putt/p ed NTA approvato con DGR 1748 del 15 dic 2000;
- Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE ed NTA;
- Visto il PPTR ed NTA approvato con DGR 176 del 16 feb 2015;
- Vista la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;
- VISTO l’ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;
- VISTO l’Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell’ Ufficio Attività Estrattive, rinominato Servizio Attività Estrattive, all’Ing. Angelo Lefons;
- Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE, istituito con legge regionale n. 37/1985 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. 1518 del 31 lug 2015 di approvazione adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale;
- VISTO il DDPGR n. 443/2015 di adozione del precitato modello organizzativo “MAIA”, ai sensi dell’art. 42 co.2 lett.h, dello statuto della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ott 2015 ( BURP 136 del 20.10.2015) di nomina del direttore del Dipartimento “mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio” nella persona dell’Ing. Barbara Valenzano ;
- VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10 nov 2015 di conferimento dell’incarico di direzione ad interim della Sezione

Ecologia all'Ing. Giuseppe Tedeschi;

- VISTA la determinazione n. 405 del 24 nov 2015 del Dirigente della Sezione ad interim, recante: "Atto organizzativo interno e delega delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive, ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10", all'Ing. Angelo Lefons;
- Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

**Premesso che:**

- la società Robles S.a.s. di Robles Gaetano & C. – P. IVA **02432530729** - è titolare di cava autorizzata in agro di BITONTO BA alla loc. Bosco Colaianni, fg. 57 ptc.lle 12-140-157-159-160-171p-173-174-184p-191-192-359- e 154p-155p-156-168-172-234-265-266-298- e fg. 69 ptc.lle 8-13-14-22p-272-273-389-390-393, nei limiti di quanto autorizzato con DEC. 14/2001, DEC. 20/1998, DEC. 33/min/1990, Det. 150/2009, 340/2014, 105/2009, 338/2014, 340/2014;
  - **in data prot. AOO160/15 nov 2012/n. 27889** e succ. integrazioni prot. AOO089/14 apr 2016/n.4761, la società Robles S.a.s., in persona del Legale Rappresentante Sig. Robles Gaetano (n.25.10.1958), ha presentato **istanza di ampliamento** coltivazione cava di calcare per inerti, in agro del Comune di Bitonto BA, catastalmente individuata al **fg. 58 ptc. 89-92-93 (ora 472 e 471)-94-95-109-110-111-112-113-119-284-290-412-413-414**, con allegata documentazione scritto-grafica;
  - l'istanza di ampliamento in argomento interessa un'area situata a circa mt. 300 dal sito di cava già autorizzato, ovvero nei limiti consentiti dall'art. 12 c.1 delle NTA del PRAE, approvato con DGR 445/2010;
  - la superficie di ampliamento è di mq. 45.350 di cui scavo circa mq. 31.000, con previsione di materiale da estrarre per circa mc. 610.000 in anni 20. Il progetto prevede la coltivazione a gradoni di altezza circa mt. 10 e pedata di mt. 6 con angolo scarpa 80°, fino alla massima profondità di circa mt. 30, ovvero fino alla quota finale di circa + 135 s.l.m.; il primo gradone avrà altezza variabile da mt. 10 lato Sud fino a mt. 1-2 lato Nord, in moda da compensare il dislivello morfologico naturale dell'area in esame (variabile da quota +166 a +157); la distanza dai confini con proprietà di terzi è prevista in mt. 10, mentre la distanza dalle vicinali "Anticone Pezza Farina" a Ovest e "vicinale di Sotto" a Nord, è prevista in mt. 20 circa; la profondità di scavo oscilla da un massimo di mt. 30 lato Sud ad un massimo di mt. 21/22 lato nord; la sistemazione finale dei suoli prevede la ridestinazione dei luoghi all'originario uso agricolo mediante ritombamento del vuoto di cava e reimpianto di ulivi.
  - in data prot. AOO089/27 gen 2015/n.969 e prot. Aoo089/15 ott 2015/n.14038, è pervenuta in atti domanda di proroga dell'autorizzazione ex DEC. 14/2001, DEC. 20/1998, DEC. 33/min/1990, Det. 150/2009, 340/2014, 105/2009, 338/2014, 340/2014, il cui procedimento è oggetto di separata istruttoria;
  - Il procedimento amministrativo relativo all'istanza di ampliamento cava è stato avviato in data prot. AOO160/16 ott 2013/n.15279, con la richiesta dei pareri agli Enti/Uffici ai sensi dell'art. 13 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni.
  - In riscontro alla precitata richiesta sono pervenuti i seguenti pareri:
- **Comune di Bitonto BA:** In data **9 feb 2016 prot. 6312**, comunica l'avvenuta pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio, dal 22 gen 2016 al 6 feb 2016, senza opposizioni;
  - **Servizio Foreste** -Sez. Provinciale di Bari: in data **15 nov 2013 prot. N. 25368**, ha comunicato che i terreni riportati in oggetto non risultano soggetti a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, per cui tali lavori non necessitano di nulla osta forestale; per eventuali tagli di piante sparse, valgono le norme di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giu 2009 e ss.mm.ii., per cui, se per i lavori di ampliamento cava, si dovesse procedere all'abbattimento "*di piante d'interesse forestale, isolate*

*o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi, o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo i muri di confine”, questi devono essere preventivamente autorizzate da questo Servizio Foreste;*

- **Ufficio Usi Civici:** In data 28 nov 2013 , prot. n. **11705**, ha comunicato che i terreni oggetto di attività estrattiva ricadenti in agro di Bitonto BA al fg. 58 ptc. 89-92-93-94-95-109-110-111-112-113-119-284-290-412-413-414, non risultano gravati da “uso civico”.
- **L’Autorità di Bacino della Basilicata**, in data **09 gen 2014** , prot. n. 148, ha comunicato che, sulle aree interessate dall’intervento in oggetto “non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le NTA del PAI, approvato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 39 del 30 nov 2005 e s.m.i.. Tuttavia verificare la presenza di un adeguato franco roccioso a tutela della falda idrica;
- **Il Servizio Tutela delle acque** della Regione, con **nota prot. 4966 del 6 nov 2013**, ha comunicato che l’area di intervento non ricade in alcuna delle aree per le quali il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20.10.2009, ha definito misure di salvaguardia;
- **Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia:** Con nota 14527 del 02 dic 2013, comunica che l’area di intervento non è soggetta a tutela archeologica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né di cui sia noto l’interesse archeologico. Pertanto, non si ravvisano motivi ostativi al riguardo, tuttavia, qualora nel corso dei lavori di sbancamento dei terreni superficiali, dovessero emergere elementi di interesse archeologico, al momento non prevedibili, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 42/2004, gli stessi dovranno essere sospesi dandone tempestiva comunicazione alla stessa Soprintendenza Archeologica (Tel.0805275451 – sede di Bari) ; In caso di rinvenimenti archeologici, gli oneri per il recupero e la documentazione di quanto emerso dovranno gravare sulla committenza dell’intervento
- **Soprintendenza per i Beni AAA.S.:** con nota in data **08 nov 2013** prot. 15643, ha comunicato che l’intervento in oggetto “non interessa beni e/o aree monumentali vincolati” a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004;
- **IL SERVIZIO URBANISTICA REGIONALE:** con **Determina Dirigenziale n. 81 del 20 apr 2015**, ha rilasciato l’**autorizzazione paesaggistica** con prescrizioni a norma dell’art. 5.01 delle NTA del P.U.T.T./P., allegato 3 punto 3.01, conseguente ad istanza depositata in data 11 set 2012; **PRESCRIZIONI:** a) compatibilmente con le esigenze di coltivazione, procedere al contestuale recupero della parte retrostante il fronte di coltivazione in avanzamento; i cumuli di materiali di risulta devono essere allocati all’interno dell’area di cava ed essere oggetto di inerbimento, ovvero di recupero attivo; prima dell’inizio lavori mettere a dimora perimetralmente all’area di intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale; il ciglio superiore del perimetro di cava deve essere mantenuto a distanza minima di mt. 10 dai confini circostanti; adottare misure di abbattimento delle polveri; garantire misure di regolazione, controllo e smaltimento dei deflussi di acque superficiali nell’area di cava, in modo da evitare ristagni; eventuali opere complementari all’attività dovranno realizzarsi all’interno della cava e rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione; ad attività ultimata, il piano di recupero ambientale dovrà tendere ad omogeneizzare la nuova morfologia artificiale alla struttura paesistica circostante; verificare la presenza di eventuale presenza di ulivi monumentali sull’area di intervento.
- **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE:** con **determina n. 01 del 7 gen 2015**, il **Comune di Bitonto BA**, ha ritenuto di **escludere dalla Valutazione di Impatto Ambientale**, il progetto di cava proposto, ricadente in agro di Bitonto BA fg. 58 ptc. Ille **89-92-93-94-95-109-110-111-112-113-119-284-290-412-413-414;**

La superficie di cava in ampliamento è situata a circa 300 metri dalla cava esistente e sarà coltivata a gradoni di altezza mt. 10 intervallati da pedata di larghezza mt. 6, con una produzione totale di mc. 610.000; il progetto è escluso dall'assoggettabilità alla V.I.A. con le seguenti prescrizioni: a) impiantare perimetralmente una barriera arborea composta principalmente da ulivi, in parte ricavati dall'espianto di quelli esistenti nel sito da scavare, ed altre essenze autoctone di altezza adeguata, al fine di assicurare una efficace cortina frangivento di contrasto alle emissioni polverulente, oltre a mitigare l'impatto visivo; b) evitare l'uso di cemento armato nella realizzazione della recinzione perimetrale, preferendo reti metalliche e/o muretti a secco, in modo da integrare l'opera nel contesto paesaggistico di riferimento; c) il canale di gronda potrà essere realizzato previo conseguimento dell'autorizzazione provinciale allo smaltimento delle acque meteoriche;

In data prot. AOO\_089/29 apr 2016/n. 5276, il proponente ha depositato il progetto di cava, in variante del precedente oggetto di istanza in data 2012,, per avvenuto adeguamento degli elaborati di progetto alla effettiva disponibilità dell'area di cava, ovvero con esclusione delle ptc. lle 89-412-413-414 e 471 (ex 93p) del fg. 58 e conseguente riduzione dell'area catastale a mq. 37.500 di cui scavo circa mq. 25.000;

Vista la contestuale richiesta di sospensione di ogni determinazione sull'area ricadente in fg. 58 ptc. lle 89 e 412, fino alla eventuale acquisizione della disponibilità, la cui trattativa è in corso con il proprietario dei suoli;

**VISTA** la relazione Piano di gestione dei rifiuti di attività estrattive ex D.Lgs. 117/2008 in atti prot. AOO\_089/29 apr 2016/n. 5276 ;

**Considerato che:**

- I terreni oggetto di intervento in progetto sono in disponibilità della società Robles S.a.s. , giusta:
  - a) Contratto di locazione in data 4 apr 2016 registrato a Bari il 7 apr 2016 al 6623 serie 3T, relativo all'area ricadente in agro di Bitonto al fg. 58 ptc. 92-94-95-109-110-111-112-113-118-119-284-290-472 (ex 93p), nonché ptc. lle 120-122-123 a confine;
- l'esercente possiede le capacità tecniche ed economiche, in quanto già operatore di cava in esercizio;
- l'istanza di proroga della cava in esercizio segue separato iter istruttorio, essendo la stessa separata dal sito di cava oggetto del presente procedimento;

**Ritenuto** di proporre il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava in oggetto, come da progetto adeguato, in atti prot. AOO\_089/29 apr 2016/n. 5276, a favore della società ROBLES S.a.s. di Robles Gaetano & C. con tutte le prescrizioni intervenute nel presente procedimento da parte degli Enti e/o uffici, nonché sospendere ogni determinazione sulla restante area ricadente in fg. 58 ptc. lle 89 e 412 agro di Bitonto;

**Ritenuto**, altresì di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente;

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE  
per delega del Dirigente della Sezione**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento ;
- Vista la l.r. 37/85 e s.m.i. e il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010;
- Visto le NTA del Putt/p approvato con DGR 1748/2000 e le NTA del PPTR approvato con DGR 176/2015;
- Preso atto della regolarità dell'istanza di autorizzazione cava in oggetto e della documentazione di progetto;
- Preso atto dell'istanza di proroga relativa all'area autorizzata con DEC. 25/min/1994, Dec.Dir. n. 29/2001, Dec.Dir. n. 19/2006 e DET. n. 129/2009, il cui iter istruttorio segue procedimento a parte;
- Preso atto che le ptc.lle 413 e 414 individuate in origine "specchie" non più riscontrabili in sito, come dichiarato nelle relazioni di progetto, e che quanto sopra risulta confermato da estratto di mappa catastale aggiornato;
- Preso atto della rinuncia da parte del proponente alla coltivazione dell'area ricadente in agro di Bitonto al fg. 58 ptc. 89 e 412, per indisponibilità della suddetta area, nonché del frazionamento della ptc. 93 nelle attuali ptc. 471 (fabbricato) e ptc. 472, di cui solo quest'ultima disponibile ai fini del presente procedimento;
- Preso atto della soluzione progettuale oggetto del presente procedimento, ritenuta conforme alla normativa di settore, tecnico-mineraria, paesaggistico-ambientale, igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare del progetto ultimo adeguato in relazione alle prescrizioni intervenute ed alla riduzione dell'area di cava, depositato in data prot. AOO\_089/29 apr 2016/n. 5276;
- Preso atto della disponibilità di altri terreni ricadenti in fg. 58 ptc. 120-122-123, situate a confine Sud con la ptc.lla 119;
- VISTA la D.G.R. 2463 del 23 nov 2014, di abolizione del C.T.R.A.E., approvato con l.r. 37/85 e s.m.i.;
- Ritenuto di sospendere ogni determinazione sulle ptc.lle 89 e 412, attualmente non disponibili da parte del proponente che dichiara avere in corso la trattativa di acquisto con l'attuale proprietario, rinviando a successivo provvedimento, integrativo del presente, l'eventuale autorizzazione della suddetta area come da progetto originario allegato all'istanza in atti prot. A00160/15 nov 2012, ove acquisita la disponibilità da parte del proponente ed in presenza di efficacia dei pareri di cui in premessa;
- Ritenuto di non acquisire ulteriori pareri e di dover adottare direttamente il presente provvedimento, in considerazione dell'avvenuta abolizione del C.T.R.A.E.;
- Ritenuto di confermate le prescrizioni citate in premessa e prescrivere ulteriori obblighi con il presente provvedimento;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

**DETERMINA**

1. **di autorizzare la società ROBLES S.a.s. di Robles Gaetano & C.** con sede in Via Filieri, snc – **Bitonto BA – P.IVA 02432530729- (esercente)** , alla coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti, sita in località "Bosco Colaianni" del Comune di **Bitonto BA**, su terreni in catasto **al fg. 58 ptc. 92- 472 (ex 93p)-94-95-109-110-111-112-113-119-284-290**, come da progetto adeguato in atti prot. AOO\_089/29 apr 2016/n. 5276, con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento. La superficie catastale di

cava in progetto, così come adeguata, è pari a circa **mq. 37.500 , di cui scavo per circa mq. 25.000;**

2. **Sono autorizzate le opere di recupero e ripristino ambientale** delle aree di cava in oggetto, come da progetto adeguato in atti prot. AOO\_089/29 apr 2016/n. 5276, e comunque alle condizioni imposte dagli enti intervenuti nel presente procedimento, in premessa citati e confermate con il presente provvedimento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata a condizione che l'esercente presti una garanzia finanziaria, dell'importo complessivo di **€. 80.000,00** (euroottantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia può essere resa anche sotto forma fidejussoria/assicurativa e deve essere **valida per i due anni successivi** alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fidejussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85;
4. La presente autorizzazione è **valida fino al 30 mag 2026** e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo del Servizio scrivente della polizza fidejussoria di cui al punto 3;
5. L'area interessata dall'intervento estrattivo è delimitata da n. 11 vertici individuati con pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportanti l'anno di apposizione (2016) e numerati da n. 1 a n. 11 come indicati sulla planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento;
6. Di sospendere, per le motivazioni riportate in narrativa, ogni determinazione sull'area ricadente in agro di Bitonto fg. 58 ptc.lle 89 e 412;
7. **Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:**
  - a) deve trasmettere al Servizio Attività Estrattive – Regione Puglia -, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità delle fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011;
  - b) condurre i lavori di coltivazione della cava come da **progetto** adeguato in atti prot. AOO\_089/29 apr 2016/n. 5276, con le prescrizioni, che qui si intendono integralmente trascritte, imposte dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento e di seguito riportate;
  - c) condurre i lavori di recupero ambientale come da **progetto** adeguato in atti prot. AOO\_089/29 apr 2016/n. 5276, con le prescrizioni, che qui si intendono integralmente trascritte, imposte dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento e di seguito; in particolare, il progetto di recupero ambientale, individuato come "tipologia 1" è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione all'utilizzo di terra e rocce da scavo, ai sensi del R.R. 5/2011 e ss.mm.ii.; in assenza della suddetta autorizzazione l'esercente deve realizzare dette opere con le modalità di progetto individuato come "tipologia 2", ovvero recupero agricolo del fondo cava e delle pedate intermedie delle fronti di scavo;
  - d) La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate ed approvate con nulla-osta dalla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
  - e) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di compe-

tenza;

- f) **prima dell'inizio dei lavori** di coltivazione realizzare le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, con rete metallica e/o muretti a secco con soprastante rete metallica, di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra
- g) realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", ecc. ecc., nonché, i pilastri come sopra indicato;
- h) I lavori di recupero ambientale saranno effettuati, compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione, in modo contestuale alla coltivazione del giacimento;
- i) eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'esercizio dell'attività estrattiva in argomento, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse;
- j) garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
- k) garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;
- l) tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;
- m) assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;
- n) porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire le relative autorizzazioni alle emissioni, ex D.lgs. 152 e s.m.i., da richiedersi al Competente Comune di Bitonto BA e Città Metropolitana di Bari;
- o) l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi" e s.m.i.;

**8. la presente autorizzazione è subordinata** anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- a) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- b) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- c) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la società è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004 (sede di Bari tel. 0805275451);

**9.** la presente autorizzazione potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico; scaduto il suddetto termine di validità e in assenza di istanza di proroga ex l.r. 37/85, l'esercente è autorizzato a concludere le opere di recupero ambientale entro i successivi anni due;

**10.** La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

**11.** Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal mu-

nirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

12. Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l'Esercente deve utilizzare il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e lo sfrido di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa. L'eventuale utilizzo di materiali di provenienza esterna alla cava deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente;
13. I cumuli di terreno vegetale e/o materiale di cappellaccio, temporaneamente depositati all'interno dell'area di cava, per il successivo riutilizzo nelle opere di recupero ambientale, devono essere oggetto di recupero ambientale attivo, fino al loro riutilizzo;
14. Eventuale presenza di rifiuti prodotti in cava deve essere gestita a norma del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;
15. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di sicurezza, igienico-sanitarie, tutela paesaggistico-ambientale, urbanistica, idraulica, emissioni in atmosfera, ecc. ecc.;
16. I fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di cava, come indicati negli elaborati di progetto, sono da intendersi di pertinenza della cava, e la loro realizzazione, ove previsto, è subordinata alla normativa urbanistica/autorizzativa di settore;
17. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
18. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
19. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
20. Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:
  - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
  - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
  - deve comunicare l'avvio dei lavori, mediante Denuncia di Esercizio ex combinato disposto art. 28 del D.P.R. 128/59 e art. 20 del D.Lgs 624/1996, anche al Comune di **Bitonto** BA;
21. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dalle Autorità competenti, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre alle eventuali sanzioni previste per legge ;
22. Il presente provvedimento è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

**23.** Il presente provvedimento è di competenza, ex l.r. 37/85 e s.m.i, del Dirigente del Servizio o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali **e ss. mm. e ii.**

**24. Il presente provvedimento:**

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
- e) sarà **notificato** alla società **Robles S.a.s. di Robles Gaetano & C.** – Via Filieri, snc – **BITONTO** BA ed al sig. **Sindaco** del Comune di **Bitonto** BA;
- f) Sarà trasmesso in copia **al dirigente della Sezione Ecologia.**
- g) Il presente atto, composto da n° 11 facciate e 1 allegato, è adottato in originale ed è **immediatamente esecutivo.**

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Giuseppe Tedeschi

Il delegato Dirigente del Servizio Attività Estrattive  
Ing. Angelo LEFONS